

STATUTO

Premessa

L'Organizzazione di Volontariato OPERA SAN GIOBBE nacque nel 1946 su iniziativa di un gruppo di volontari della San Vincenzo che, rendendosi conto dei tanti casi di nuova miseria che la guerra aveva portato, decise di occuparsi di quelle persone che, come San Giobbe a cui il Gruppo si ispirò, avendo conosciuto un certo benessere, si trovarono in situazioni di grande povertà, ridotti alla fame e al freddo, incapaci però di palesare la nuova penosa situazione.

L'Arcivescovo di Torino, il cardinale Maurilio Fossati, diede il suo appoggio all'iniziativa; aderirono Padre di Rovasenda, l'ing. Guala, il prof. Guaraldo, l'arch. Bardelli, il prof. Ponzio ed altri. Risorse economiche arrivarono dal Vaticano e dall'UNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione "OPERA SAN GIOBBE - Organizzazione di Volontariato" siglabile "SAN GIOBBE - ODV" (la "San Giobbe" o l'"Associazione").

L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione, pur rifacendosi ai principi della Religione Cattolica, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica ed esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si prefigge, in particolare, lo scopo di assistere le famiglie e le persone che si trovino a dover superare gravi difficoltà sia materiali, sia morali.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 dello Statuto e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la San Giobbe si propone di svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017:

- 1) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (lett. u).

In particolare l'Associazione si propone di:

- a. fornire supporto economico alle persone in difficoltà;

- b. fornire supporto morale con visite periodiche nelle abitazioni degli assistiti.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite prevalentemente dagli associati, che per tradizione l'Opera San Giobbe denomina Patroni, in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito.

La San Giobbe può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, previa delibera dell'Assemblea.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. n. 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dalla San Giobbe le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri, i limiti e le modalità di cui agli articoli 17, comma 4 e 33, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con la San Giobbe derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

La San Giobbe ha l'obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo sviluppo dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi e iscrive i volontari in un apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La San Giobbe può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e la loro retribuzione deve rispettare i limiti di cui all'art. 16 D.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio della San Giobbe è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla San Giobbe;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- c. redditi derivanti dal patrimonio della San Giobbe.

La San Giobbe trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative dei Patroni;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017;
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

La San Giobbe può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, tra i Patroni, i lavoratori e collaboratori, i Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea entro il mese di aprile. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Patrono.

Art. 5 - Patroni

Il numero dei Patroni è illimitato.

Possono fare parte della San Giobbe tutte le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità della San Giobbe e che si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 dello Statuto.

Devono fare parte dell'Associazione un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Gli associati, nel rispetto della tradizione della San Giobbe, sono denominati "Patrono" o "Patronessa" (denominati, al plurale, i "Patroni" o le "Patronesse").

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo Patrono è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione di almeno due Patroni di cui uno di almeno con 5 anni di anzianità come Patrono della San Giobbe; è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della San Giobbe.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato per iscritto e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla domanda, è ammesso ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Patrono è intrasmissibile.

La qualità di Patrono si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
- b. per esclusione, conseguente ad un comportamento contrastante con gli scopi della San Giobbe;
- c. per morosità, rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza dei Patroni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dai Proviviri, qualora nominati. In mancanza, la delibera viene presa direttamente dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Patrono, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di Patrono comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della San Giobbe, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Patrono, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della San Giobbe.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Patroni

Tutti i Patroni godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della San Giobbe ed alla sua attività. In modo particolare:

I Patroni hanno diritto:

- a. di partecipare a tutte le attività, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- b. di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- d. di consultare i libri associativi presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I Patroni sono obbligati a:

- a. osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della San Giobbe;

- c. corrispondere nei termini la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi associativi

Sono organi della San Giobbe:

- a. l'Assemblea dei Patroni (o l'"Assemblea");
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea decida di nominarlo;
- d. il Presidente;
- e. il Vicepresidente;
- f. l'Organo di Controllo, qualora l'Assemblea decida di nominarlo;
- g. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri dell'organo di controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 9 - Assemblea dei Patroni

L'Assemblea dei Patroni è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Patroni.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i Patroni iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun Patrono dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Patrono, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Patrono ed ogni Consigliere può rappresentare fino ad un massimo di 3 persone se il numero degli associati è inferiore a 500 persone; mentre può rappresentare fino ad un massimo di 5 persone se l'Associazione è composta da un numero di associati non inferiore a 500.

I Patroni possono intervenire in Assemblea anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Patrono che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Patrono appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Patroni aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in ora diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Patroni.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Patroni anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui la San Giobbe abbia un numero di Patroni non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento della San Giobbe. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Patroni

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Patroni aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Patroni intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei Patroni presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i Patroni i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'organo di controllo stabilendone, ove nominati, il compenso;
- e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri, qualora sia nominato;

- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k. delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi Patroni;
- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla San Giobbe stessa;
- m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i Patroni che prestano attività di volontariato nei limiti e con le modalità di legge;
- n. approva l'ammontare dei compensi, nei limiti di legge, per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della San Giobbe;
- o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Patroni ed inserite nel libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Patroni

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste all'art. 9.

L'Assemblea straordinaria dei Patroni approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Patroni e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Patroni.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri scelti fra i Patroni o le Patronesse che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Ai Consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della San Giobbe; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea nomina i Consiglieri mancanti, i quali durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione di Patroni;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue per i Patroni e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i Patroni o esperti anche non Patroni, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa o altrove, purché in Italia, è convocato dal Presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del presidente vale due.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della San Giobbe; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Patroni.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano, con gli stessi poteri, al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di Controllo

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai

Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati temi.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'organo stesso,

Art. 15 - Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 4 volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della San Giobbe, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 14.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della San Giobbe e riguardanti uno o più Patroni, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Decide sull'espulsione dei Patroni in funzione di quanto indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Patroni che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per 4 volte consecutive.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque Patroni o di un Patrono interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della San Giobbe.

Il Presidente Onorario, se Patrono, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Patroni.

Art. 18 - Presidente e Consiglieri Emeriti

Il Presidente e o i Consiglieri, una volta terminato il loro mandato, possono essere nominati dall'Assemblea come Emeriti per eccezionali meriti acquisiti durante il loro mandato a favore della San Giobbe.

Il Presidente e o i Consiglieri Emeriti hanno tutti i diritti e i doveri degli altri Patroni.

Art. 19 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento che stabilisca aspetti operativi dell'associazione: il Regolamento verrà poi approvato dalla prima Assemblea utile.

Art. 20 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea degli Associati-Patroni, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano i Patroni o esperti anche non Patroni per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che la San Giobbe intenda promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della San Giobbe con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Patroni aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della San Giobbe, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Guido MAZZA MIDANA

Remo Maria MORONE